

REGOLAMENTO DI GESTIONE SEMPLIFICATO
DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO NON ARMONIZZATO
DENOMINATO GESTIELLE GLOBAL ASSET PLUS
GESTITO DA ALETTI GESTIELLE SGR S.P.A.

Il presente regolamento è valido a decorrere dal 31/12/2011

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art.39 comma 3-bis del Decreto Legislativo n.58/98 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento.

DENOMINAZIONE E DURATA DEL FONDO

Il presente Regolamento concerne il fondo comune di investimento mobiliare aperti non armonizzato denominato

GESTIELLE GLOBAL ASSET PLUS.

La durata del fondo é fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga, da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione almeno tre anni prima della scadenza.

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Aletti Gestielle SGR S.p.A., con sede sociale in Via Tortona, 35 – 20144 MILANO, appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritta al n. 24 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.58/98.
Sito Internet: www.gestielle.it

BANCA DEPOSITARIA

Banco Popolare Soc. Coop., con sede a Verona, Piazza Nogara n.2, iscritta al nr.5668 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Le funzioni di Banca Depositaria, tra le quali l'emissione ed il rimborso dei certificati delle quote del fondo, vengono espletate presso i propri uffici di Modena, Via Mondatora 14.

Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote di partecipazione al fondo vengono espletate presso i propri uffici di Verona, Via Meucci 5, dove saranno altresì disponibili i prospetti contabili del fondo.

Sito Internet: www.bancopopolare.it

I prospetti contabili del fondo sono messi a disposizione presso la sede e le filiali di capoluogo di regione della Banca depositaria, nonché sul sito internet della stessa e sul sito internet della SGR.

PERIODICITÀ DI CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E FONTI DI RIFERIMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL SUO VALORE NONCHÉ DELLE EVENTUALI MODIFICHE REGOLAMENTARI

Il valore della quota, espresso in Euro, viene determinato con cadenza settimanale tranne nei giorni di chiusura della Borsa italiana e nei giorni di festività nazionale; il calcolo viene effettuato con riferimento all'ultimo giorno lavorativo della settimana ("giorno di valorizzazione") o quello immediatamente precedente in caso di festività o di chiusura della Borsa nazionale, entro il primo giorno lavorativo e di borsa italiana aperta successivo al giorno di valorizzazione. Il valore della quota viene pubblicato con la stessa cadenza sul sito internet della SGR. Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il valore della quota è reperibile anche sul quotidiano Il Sole 24-Ore.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento.

Art.1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO ED ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO

- 1.1 **Scopo** del Fondo è incrementare il valore dei capitali conferiti dai partecipanti .
- 1.2 **Oggetto** del Fondo è l'investimento nei seguenti strumenti finanziari:
 - titoli rappresentativi del capitale di rischio
 - titoli di natura obbligazionaria e monetaria
 - fondi speculativi
 - altri strumenti finanziari nella misura indicata nei commi successivi.
- 1.3 La **politica di investimento** è tendenzialmente rivolta verso strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria, o del mercato monetario, di emittenti di qualsiasi area geografica ed appartenenti a qualsiasi settore merceologico, denominati in qualsiasi divisa. Il fondo può investire anche fino al 100% delle proprie attività in una sola delle suddette tipologie di strumenti finanziari o in una sola divisa. In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità. Inoltre, al fine prevalente di contribuire alla diversificazione rispetto alle altre asset class considerate nel portafoglio complessivo, il Fondo può investire in fondi speculativi italiani ed esteri fino al 20% del totale attività.
- 1.4 La SGR adotta una **tecnica di gestione** di tipo Absolute Return, pertanto il fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante l'investimento in diverse tipologie di strumenti finanziari e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio.
- 1.5 Il patrimonio del Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito in misura residuale:
 - In altri strumenti finanziari quotati, non quotati e/o quotandi;
 - in depositi bancari;
 - in oicr armonizzati e non armonizzati;
 - in fondi chiusi quotati.
- 1.6 Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a carattere pubblico dei Paesi dell'Unione Europea e dell'Ocse, a condizione che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

- 1.7 La SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni e coerentemente con il profilo di rischio del Fondo - con le seguenti finalità:
- a scopo di copertura dei rischi di portafoglio;
 - per una efficiente gestione dell'esposizione al rischio sui mercati di riferimento;
 - con finalità di investimento.
- L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.
- 1.8 La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.
- 1.9 Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari negoziati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale e di Taiwan. Ai sensi del presente Regolamento, per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'apposito elenco previsto dall'art.63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art.67, comma 1 del D.lgs. 24/2/98 nr.58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata sul sito Internet dell'associazione stessa, ed appartenenti ai Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del fondo ed indicati nel presente Regolamento.
- 1.10 In ogni caso resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.
- 1.11 Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
- 1.12 Per quanto riguarda le poste denominate nelle valute diverse dall'Euro, esse sono convertite sulla base dei tassi di cambio forniti giornalmente da The WM Company in base alle rilevazioni dei principali contributori operanti sui mercati di New York, Londra e Tokyo e resi disponibili tramite l'agenzia di informazione Reuters. Tali tassi di cambio sono pubblicati sui principali circuiti di informazione e disponibili via Internet. In caso di mancata rilevazione da parte di The WM Company si farà riferimento alle rilevazioni della Banca Centrale Europea o, in mancanza di rilevazione da parte di quest'ultima, a quelle della Federal Reserve Bank di New York delle ore 12.00 ora locale.
- 1.13 Per quanto riguarda le operazioni con parti correlate il Fondo può:
- acquistare titoli di società finanziate da Società del Gruppo di appartenenza della SGR;
 - investire in parti di altri OICR gestiti o istituiti dalla stessa società o da altre società legate allo stesso tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

ART.2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

- 2.1 Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

ART.3. REGIME DELLE SPESE

3.1 SPESE A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

- 3.1.1 A fronte di ogni sottoscrizione – sia essa effettuata in unica soluzione ovvero mediante adesione a piani di accumulo - la SGR ha diritto di trattenere commissioni di sottoscrizione pari al 2.5% prelevate sull'ammontare della somma investita.
- Nel caso di adesione a piani di accumulo, le commissioni vengono corrisposte pro rata in occasione di ogni versamento.
- Per le sottoscrizioni effettuate in unica soluzione è prevista la seguente agevolazione commissionale: al partecipante che chieda il rimborso di parte delle quote sottoscritte e reinvesta in unica soluzione nel medesimo Fondo entro i 365 giorni successivi la data del rimborso, un importo non superiore al valore delle quote riscattate, non viene applicata alcuna commissione, fatto salvo il prelievo del diritto fisso. Qualora il partecipante reinvesta un importo superiore al valore delle quote riscattate, sulla sola parte eccedente verranno applicate le commissioni calcolate secondo i criteri sopra descritti.
- 3.1.2 La SGR ha inoltre il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del Sottoscrittore:
- a) un diritto fisso per ogni versamento in unica soluzione pari a 8,00 Euro; nel caso di adesione a piani di accumulo, il diritto fisso è pari a 10,00 Euro una tantum da versare all'atto dell'accensione del Piano;
 - b) 50,00 Euro quale rimborso forfetario del costo di ogni certificato singolo, quando ne è richiesta la consegna, ed il rimborso delle spese di spedizione limitato all'effettivo esborso sostenuto dalla SGR, qualora il Sottoscrittore richieda l'invio dei certificati al proprio domicilio, che avverrà a proprio rischio;
 - c) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di legge;
 - d) gli oneri effettivamente sostenuti dalla SGR a fronte di versamenti effettuati dai partecipanti a mezzo R.I.D. che saranno di volta in volta indicati al partecipante interessato;
 - e) nel caso di rimborso di quote, le spese sostenute per l'invio – a rischio del sottoscrittore – del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso.
- 3.1.3 E' facoltà del Sottoscrittore richiedere – anche successivamente alla sottoscrizione - l'emissione di certificati fisici, la conversione dei certificati da nominativi al portatore o viceversa, nonché il frazionamento o raggruppamento degli stessi, previo il versamento di **50,00** Euro a titolo di rimborso forfetario del costo di ogni singolo certificato emesso. Ferma restando la facoltà del Sottoscrittore di ritirare i certificati fisici direttamente presso la Banca Depositaria, qualora egli richieda l'invio dei certificati, la SGR ha diritto al rimborso delle spese relative all'invio - a rischio del Sottoscrittore medesimo - del certificato al domicilio da questi indicato.
- 3.1.4 Gli importi di cui al precedente comma 3.1.2 lett. a) e b) e al comma 3.1.3 possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso sul quotidiano

indicato nella scheda identificativa.

3.1.5 I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei sottoscrittori oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.2 SPESE A CARICO DEI FONDI

3.2.1 Le spese a carico dei fondi sono rappresentate da:

- la provvigione di gestione a favore della SGR, calcolata settimanalmente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata mensilmente dalla disponibilità di quest'ultimo il primo giorno lavorativo del mese, con riferimento all'ultimo Giorno di Valorizzazione del mese precedente a quello di prelievo, nella misura dell'1.65% annuale.
- il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0.75 per mille del valore complessivo netto del Fondo, avente cadenza semestrale e prelevato dalle disponibilità del fondo il primo giorno lavorativo successivo alla fine del semestre di riferimento;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo e degli avvisi inerenti la liquidazione del fondo, le modifiche regolamentari richieste da mutamenti di legge o dalle disposizioni dell'Organo di Vigilanza;
- i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (quali, ad esempio, l'aggiornamento annuale del prospetto informativo) purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
- le spese di revisione e di certificazione dei Rendiconti del Fondo, incluso rendiconto di liquidazione;
- il contributo di vigilanza annuale dovuto alla CONSOB, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del fondo nei paesi diversi dall'Italia;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e gli altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- gli oneri finanziari per debiti assunti dal Fondo e per le spese connesse.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2.2 Nel caso di investimenti in parti di o.i.c.r. collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli oicr acquisiti; ai fini del computo della commissione di gestione, verranno dedotte le commissioni di gestione previste per i fondi acquistati fino a concorrenza di quelle previste per l'oicr acquirente.

ART.4 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. La SGR può sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo ovvero dei fondi oggetto di investimento. Al verificarsi di tali casi, la SGR informa immediatamente la Banca d'Italia.
2. Oltre a quanto previsto nella Scheda identificativa con riferimento alla periodicità del calcolo del valore della quota, la SGR provvede ad effettuare il calcolo del valore della quota dei fondi riferito all'ultimo giorno lavorativo e di Borsa italiana aperta del 1° semestre e dell'esercizio annuale esclusivamente per consentire una più corretta rilevazione contabile ai fini della redazione della relazione semestrale e del rendiconto annuale. Tale valore non sarà pertanto utilizzato per l'avvaloramento delle quote della clientela.
3. In sede di calcolo del valore della quota, nel caso in cui non risulti disponibile il valore complessivo netto degli OICR oggetto di investimento (di seguito "OICR target"), la SGR fa riferimento ad un valore di stima del valore complessivo netto dell'OICR target che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale (di seguito "valore complessivo netto previsionale"). Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo dell'OICR target, la SGR provvede a ricalcolare il valore della quota e, ove tra il valore della quota calcolato in base al valore complessivo netto previsionale e quello calcolato in base al valore complessivo netto definitivo vi sia una differenza superiore alla soglia di irrilevanza dell'errore prevista al comma precedente, la SGR tratta tale differenza come un errore di valorizzazione.

C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il presente regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

PARTECIPAZIONE AL FONDO

1.1 PREVISIONI GENERALI

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art.1411 del codice civile - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa

- ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
 5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto – entro le ore 13.00 del giorno di valorizzazione della quota indicato nella Scheda identificativa - notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante. Le domande pervenute dopo le ore 13.00 del giorno di valorizzazione della quota si intendono pervenute nel giorno di valorizzazione successivo.
 6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.58/1998.
 7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
 8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
 9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
 10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
 11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
 12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
 13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

1.2 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. La sottoscrizione di quote, ovvero di frazioni millesimali di esse, avviene mediante:
 - versamento in unica soluzione: l'importo minimo della prima sottoscrizione, al lordo degli oneri di sottoscrizione, è di 500,00 Euro; l'importo minimo dei versamenti successivi è pari a 50,00 Euro;
 - partecipazione ai Piani di accumulo di cui alla successiva Sezione 1.3;
2. La sottoscrizione di quote può essere effettuata:
 - Direttamente presso la SGR esclusivamente da parte di investitori istituzionali;
 - Per il tramite dei soggetti collocatori
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza attivate dai soggetti collocatori, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR ed indirizzato alla stessa contenente l'indicazione delle generalità del Sottoscrittore e degli altri eventuali intestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle spese e delle commissioni), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al conto del Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla banca depositaria.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della banca depositaria.
5. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine di "ALETTI GESTIELLE SGR S.p.A. - rubrica intestata al Fondo di cui al presente Regolamento";
 - bonifico bancario alla cui copertura il Sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
 - autorizzazione permanente di addebito (Modulo R.I.D.) sul conto corrente bancario indicato dal Sottoscrittore in caso di adesione ai Piani di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.

Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine.

Per le sottoscrizioni effettuate con versamento del corrispettivo a mezzo bonifico bancario, il giorno di riferimento è quello in cui la SGR ha ricevuto notizia certa dell'avvenuta sottoscrizione e dell'avvenuto accredito del bonifico presso la Banca Depositaria, se

- posteriore.
6. La sottoscrizione può avvenire anche mediante ordine effettuato con tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, registrato su supporto magnetico ed impartito ai Collocatori nell'ambito del servizio di collocamento a distanza, a condizione che le quote da sottoscrivere vengano immesse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria e che il pagamento del corrispettivo sia effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario.
 7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
 8. La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
 9. Il modulo di sottoscrizione viene inoltrato alla SGR per il tramite dei Collocatori. Esso è inefficace e la SGR lo respinge ove esso sia incompleto, alterato o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.
 10. Limitatamente agli investitori istituzionali che abbiano stipulato con la SGR apposita convenzione la domanda di sottoscrizione relativa a versamenti successivi può essere inoltrata alla SGR anche tramite telefax ovvero presentata direttamente presso la SGR. In tal caso il giorno di riferimento – che coincide con la valuta del mezzo di pagamento – è il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la SGR ha ricevuto – entro l'orario suindicato - notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
 11. La SGR impegna i Collocatori, a cui è stato conferito apposito mandato, a girare per l'incasso a favore del Fondo gli assegni bancari o circolari di cui al punto 5. Gli assegni sono incassati a cura del collocatore entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla loro ricezione e gli importi sono bonificati a favore del c/c intestato al Fondo presso la Banca Depositaria, con la stessa valuta indicata nel modulo di sottoscrizione per il mezzo di pagamento prescelto. In tal caso la valuta applicata è quella stabilita dal collocatore e coincide con quella indicata nel modulo di sottoscrizione per gli assegni bancari o circolari.

1.3 SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE PIANI DI ACCUMULO (PAC)

1. La sottoscrizione di quote può avvenire anche attraverso l'adesione a un "Piano di accumulo" che consente al Sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano di accumulo si attua mediante la sottoscrizione del modulo di sottoscrizione nel quale devono essere indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del piano");
 - il numero dei versamenti e/o la durata del piano;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
 - l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione che deve essere pari ad almeno 1 rata.
3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici di regola mensili, ripartiti lungo un arco temporale, per un totale di 60, 120 o 180 versamenti di uguale importo.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento non deve essere inferiore a 50,00 Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il Sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il Sottoscrittore deve avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della Sezione I.2. Nel caso di accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente, la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante.
6. È facoltà del Sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza almeno semestrale, solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata residua del Piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

2. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
2. La banca depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. E' facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato

cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

3. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

4. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

5. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente verranno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a. reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b. pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore") la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

6. RIMBORSO DELLE QUOTE

6.1 PREVISIONI GENERALI

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento o nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art.1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano utilmente pervenute le domande di rimborso ricevute entro le ore 13.00 del giorno di valorizzazione della quota indicato nella Scheda identificativa; le domande pervenute dopo le ore 13.00 del giorno di valorizzazione della quota si intendono pervenute nel giorno di valorizzazione successivo.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso differenti da quelle ordinarie. In particolare, in caso di singola richiesta di rimborso proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, complessivamente di importo superiore al 15% del valore complessivo del Fondo, la SGR si riserva di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In particolare, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a ricostruire la necessaria liquidità del Fondo. Tale giorno non potrà essere comunque successivo alla valorizzazione settimanale immediatamente successiva a quella della richiesta di rimborso e la corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello di determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
8. La SGR provvede, tramite la Banca depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

6.2 MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:

- bonifico bancario in favore del richiedente;
- assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

La richiesta di rimborso di quote incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria può avvenire anche attraverso un ordine impartito con tecniche di comunicazione a distanza, registrato su supporto magnetico, impartito dal sottoscrittore ai Collocatori nell'ambito del servizio di collocamento a distanza.

In caso di richieste di rimborso a valere su quote non incluse nel certificato cumulativo, il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione dei relativi certificati di partecipazione da parte della SGR o della Banca Depositaria, se posteriore.

La richiesta di rimborso deve essere redatta in forma scritta, sottoscritta dall'avente diritto e inviata in originale alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un Collocatore. Limitatamente agli investitori istituzionali che abbiano stipulato con la SGR apposita convenzione la richiesta può essere inoltrata alla SGR anche tramite telefax.

Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dalla Banca Depositaria ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento, ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto dall'art.6.1 comma 7. Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso la Banca Depositaria in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

A fronte di ciascun rimborso la SGR invia una lettera di conferma dell'avvenuta operazione al sottoscrittore.

Non sono valide le domande inviate in difformità a quanto sopra previsto.

2. Il partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote del Fondo in un certificato cumulativo può impartire istruzioni alla SGR – per il tramite dei collocatori - per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
 - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso, che non potrà essere antecedente ai trenta giorni dalla sottoscrizione di quote del Fondo;
 - le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso, che possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.
 - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote.
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.

Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno di valorizzazione coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare

dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.

Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il trentesimo giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato.

In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al fondo.

E' fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

8. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR e la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.